

INPS

DETERMINAZIONE N. 06 del 21 GIUGNO 2017

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS e la Regione Marche per l'erogazione dell'indennità relativa all'attuazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di Borse lavoro a favore di soggetti over 30.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

visto l'Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini";

preso atto che la Regione Marche con la Delibera di Giunta Regionale n. 1134 del 29/07/2013 ha approvato i principi e i criteri applicativi in materia di tirocini formativi;

preso atto che la Regione Marche intende destinare parte dei fondi POR FSE Marche 2014/2020 C (2013), di cui alla Decisione CE 2427/2013, il cui documento attuativo è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1148 del 21/12/2015, al finanziamento di 1000 Borse lavoro da assegnarsi su tutto il territorio regionale;

preso atto che la Regione Marche finanzia interamente tale intervento, riconoscendo ai soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico e che abbiano anche una condizione di debolezza e di difficoltà sul fronte occupazionale, l'assegnazione di una borsa lavoro finalizzata alla realizzazione di un'esperienza lavorativa e formativa, capace di supportare i destinatari nella delicata fase dell'inserimento o del reinserimento nel mercato del lavoro, offrendo loro anche una possibilità di riqualificazione professionale;

preso atto che la Regione ha approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.486 del 23/05/2016, modificata dalla Delibera n. 1112 del 19/09/2016, le Linee guida per l'attuazione di borse lavoro a favore di soggetti over 30, prevedendo che saranno assegnate sul territorio regionale 1000 Borse lavoro per un totale di euro 4.231.500,00 (quattromilioniduecentotrentunocinquecento/00) finanziati con risorse del POR Marche FSE 2014/2020;

preso atto che con il Decreto del Dirigente n. 280/SIM del 29/07/2016 la Regione ha approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione delle Borse lavoro in argomento e ha stabilito la possibilità di

incrementare le risorse necessarie, procedendo allo scorrimento delle graduatorie e all'assegnazione di tutte le borse valutate positivamente;

preso atto che il beneficio relativo alla borsa lavoro ha una durata di sei mesi durante la quale è prevista l'erogazione di un'indennità forfettaria mensile di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) lordi;

visto che l'INPS è l'ente istituzionalmente preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori e che, pertanto, dispone di una collaudata struttura organizzativa preposta all'erogazione delle predette prestazioni;

visto che la Regione e l'INPS hanno avviato un percorso di collaborazione e condivisione di obiettivi nell'ottica di supportare la collettività più svantaggiata;

preso atto che la Regione finanzia interamente l'intervento volto all'erogazione del predetto sussidio con un apposito stanziamento comprensivo anche degli oneri per il costo del servizio di pagamento svolto dall'INPS;

preso atto che la Regione riconosce all'INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio di pagamento del sussidio speciale euro 4,86 (quattro/86) mensili per i pagamenti effettuati in favore di ogni singolo beneficiario e che detto rimborso è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972;

preso atto che le somme ricevute dall'INPS a seguito dello svolgimento delle attività previste dalla convenzione in argomento saranno imputate sul capitolo di bilancio 3E1307004 - Rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari;

preso atto che la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa;

preso atto che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste, si uniformeranno a quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra l'INPS e la Regione Marche per l'erogazione dell'indennità relativa all'attuazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di Borse lavoro a favore di soggetti over 30, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore regionale competente sottoscriverà digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

**Convenzione per l'erogazione dell'indennità relativa
all'attuazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione
di Borse lavoro a favore di soggetti over 30**

tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente alla Regione, le Parti) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale delle Marche, dott. Alessandro Tombolini, giusta determinazione presidenziale n.del

e

la Regione Marche (di seguito Regione e, congiuntamente all'INPS, le Parti), con sede in Ancona, codice fiscale 80008630420, rappresentata da, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione, ente territoriale di diritto pubblico, giusta delega del Governatore della Regione n.del

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall'Accordo Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini" e in particolare il punto 12 stabilisce che, di norma, nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1134 del 29/07/2013 ha approvato i principi e i criteri applicativi in materia di tirocini formativi;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 183/2014;
- la Regione Marche intende destinare parte dei fondi POR FSE Marche 2014/2020 C (2013), di cui alla Decisione CE 2427/2013, il cui documento attuativo è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1148 del 21/12/2015, al finanziamento di 1000 Borse lavoro da assegnarsi su tutto il territorio regionale;
- la Regione Marche finanzia interamente tale intervento, riconoscendo ai soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico e che abbiano anche una condizione di debolezza e di difficoltà sul fronte occupazionale, l'assegnazione di una borsa lavoro finalizzata alla realizzazione di un'esperienza lavorativa e formativa, capace di supportare i destinatari nella delicata fase dell'inserimento o del reinserimento nel mercato del lavoro, offrendo loro anche una possibilità di riqualificazione professionale;
- la Regione ha approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.486 del 23/05/2016, modificata dalla Delibera n. 1112 del 19/09/2016, le Linee guida per l'attuazione di borse lavoro a favore di soggetti over 30,

- prevedendo che saranno assegnate sul territorio regionale 1000 Borse lavoro per un totale di euro 4.231.500,00 del POR Marche FSE 2014/2020;
- ogni borsa ha una durata di sei mesi durante la quale è prevista l'erogazione di un'indennità forfettaria mensile di euro 650,00 (seicentocinquantaeuro) lordi;
 - il Decreto del Dirigente n. 280/SIM del 29/07/2016 ha emanato l'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30 e ha stabilito la possibilità di incrementare le risorse necessarie, procedendo allo scorrimento delle graduatorie e all'assegnazione di tutte le borse valutate positivamente;
 - l'INPS è l'ente istituzionalmente preposto al pagamento di prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori e che, pertanto, dispone di una collaudata struttura organizzativa preposta all'erogazione delle predette prestazioni;
 - la Regione e l'INPS hanno avviato un percorso di collaborazione e condivisione di obiettivi nell'ottica di supportare la collettività più svantaggiata;
 - la Regione finanzia interamente l'intervento volto all'erogazione del predetto sussidio con un apposito stanziamento comprensivo anche degli oneri per il costo del servizio di pagamento svolto dall'INPS;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina le modalità generali con cui l'INPS eroga, per conto della Regione Marche, l'indennità di partecipazione, in favore di soggetti disoccupati over 30 assegnatari di Borse lavoro.

L'attività di erogazione dell'indennità viene affidata all'INPS. La Borsa lavoro consiste in un percorso di inserimento lavorativo presso soggetti ospitanti della regione Marche.

Ogni Borsa lavoro prevede una durata massima di mesi 6 (sei), con un'indennità forfettaria di partecipazione di € 650,00 (seicentocinquaeuro/00) mensili al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge. L'erogazione avverrà al netto delle trattenute fiscali previo invio all'INPS dell'elenco dei beneficiari individuati dalla Regione comprensivo dell'importo dovuto.

Articolo 2

Adempimenti delle parti

La Regione individua, previo accertamento istruttorio dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'indennità e comunica all'INPS, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, relativamente al mese precedente, tramite inserimento dei dati nel Sistema Informativo Percettori, cui la Regione già accede con modalità online tramite sito istituzionale.

A tal fine la Regione procede al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, dell'indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei beneficiari, nonché dell'importo dell'indennità, del periodo e del numero di giornate indennizzate, procedendo alla validazione finale.

L'Inps, in qualità di mero ente pagatore, verifica la congruenza dei dati anagrafici e di residenza prima di erogare il pagamento.

In caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell'Istituto, verrà fornita, con cadenza mensile, alla Regione medesima l'indicazione del dato errato.

Il mancato pagamento derivante dalla non conformità del flusso informativo non potrà essere imputato all'Istituto.

Resta escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per la concessione del beneficio ed in particolare del requisito della disoccupazione.

Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale, l'INPS verifica l'importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell'indennità stabilito dalla Regione, viene erogato l'ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell'indennità superi i 10 (dieci) euro, viene erogato l'ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di Borsa lavoro.

Articolo 3

Regime fiscale

Premesso che le indennità, a qualunque titolo erogate, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, l'INPS in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto dall'ex art. 24 del DPR n. 600/73 e ad applicare le detrazioni fiscali relative al periodo, considerando il numero di giorni indicati dalla Regione nel tracciato dati.

Articolo 4

Provvista finanziaria

La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Marche (IBAN.....) le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione dell'indennità di Borsa lavoro. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso a favore dell'INPS degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi del successivo articolo 6. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento dell'indennità e dei compensi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di detta indennità. L'INPS provvederà a controllare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle indennità e dei compensi dovuti all'INPS. Le risorse finanziarie previste per l'assegnazione delle Borse lavoro, promosse dalla Regione Marche, comprensive del compenso INPS, sono pari ad Euro 3.900.000,00 al netto delle somme destinate al pagamento dell'IRAP.

Eventuali rimodulazioni di tale somma dovranno essere preventivamente comunicate tramite PEC alla Direzione Regionale Marche dell'INPS.

La Direzione Regionale INPS curerà altresì gli adempimenti relativi la liquidazione periodica di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

Articolo 5

Monitoraggio

L'INPS si impegna a fornire alla Regione, mensilmente ed a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'indennità in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

Articolo 6

Oneri del servizio

La Regione riconosce all'INPS a titolo di rimborso oneri sostenuti per l'erogazione del servizio di pagamento del sussidio speciale euro 4,86 (quattro/86) mensili per i pagamenti effettuati in favore di ogni singolo beneficiario; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato dietro presentazione di fattura da parte dell'INPS contestualmente alla provvista finanziaria di cui all'art. 4.

Art. 7

Responsabilità delle Parti e Contenzioso

E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per i pagamenti indicati nell'art. 2.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento del sussidio di sostegno al reddito.

Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Art. 8

Trattamento dati personali

L'INPS e la Regione Marche, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente convenzione siano trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del

trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

Art. 9

Durata

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa. Potrà essere eventualmente rinnovata per ulteriori periodi temporali previa formale richiesta della Regione.

L'INPS si riserva di aggiornare l'onere del servizio per gli anni successivi al 2017.

L'Istituto comunque potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

INPS

REGIONE MARCHE